



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

Regolamento generale degli esami di profitto.

1. L'esame di profitto ha luogo per ogni insegnamento secondo le modalità generali disciplinate dall'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo. Nel caso in cui l'insegnamento sia costituito da più moduli didattici, l'esame si riferisce alla totalità dei moduli didattici. Esso deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso (prove in itinere).

2. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative. Le loro modalità sono stabilite dal docente nell'ambito del coordinamento generale degli insegnamenti impartiti nel medesimo periodo didattico, e comunicate agli allievi all'inizio del corso.

3. Le prove di esame e/o le prove in itinere possono consistere in:

- colloquio orale;
- elaborato in forma scritta e/o grafica;
- questionario/esercizio numerico
- prova di laboratorio
- sviluppo di attività progettuale.

4. Il superamento dell'esame determina l'acquisizione dei corrispondenti CFU.

5. Nell'ambito delle autonome determinazioni che il Regolamento Didattico di Ateneo attribuisce alle Strutture Didattiche competenti (Corsi di Studio, Dipartimenti, Scuola), è stabilita la seguente disciplina generale dello svolgimento degli esami di profitto per i Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base:

5.1. Periodi didattici e periodi di esami.

Le Strutture Didattiche individuano, coerentemente con l'organizzazione didattica semestrale dei Corsi di Studio, i periodi didattici (**I** e **II periodo didattico**) ed i periodi di esami (**I periodo di esami**: di norma tra la fine del primo periodo didattico e l'inizio del secondo; **II periodo di esami**: di norma tra la fine del secondo periodo didattico e l'inizio del periodo di vacanza accademica estiva; **III periodo di esami**: di norma tra la fine del periodo di vacanza accademica estiva ed il 30 settembre).

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.3, gli studenti iscritti in corso agli anni diversi dall'ultimo non possono sostenere esami nel corso dei periodi didattici. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso normale di studi possono sostenere esami in debito a partire dalla conclusione dei corsi del I periodo didattico, anche al di fuori dei "periodi di esami" sopra indicati, seguendo la programmazione delle sedute di esame stabilita dalle Strutture Didattiche di concerto con i docenti.

Gli studenti iscritti fuori corso possono sostenere esami durante tutto l'anno, secondo la programmazione delle sedute di esame stabilita dalle Strutture Didattiche di concerto con i docenti.

5.2 Calendario degli esami.

Le date di inizio e fine dei periodi didattici e le corrispondenti date di inizio e fine dei periodi di esami fanno parte del Calendario delle Attività Didattiche, stabilito all'inizio dell'Anno Accademico dalle Strutture Didattiche nell'ambito del coordinamento operato dalla Scuola. Il calendario dettagliato degli

esami di profitto è pubblicato sul portale del Corso di Studi entro il 30 settembre di ogni anno.

5.3 Numero di appelli di esame e loro distribuzione.

Per tutti gli insegnamenti curriculari che costituiscono il prospetto della Didattica Programmata del Corso di Studi e **per gli studenti iscritti in corso** è previsto un **numero minimo di appelli**, tra i quali devono intercorrere almeno 15 giorni solari, così articolato:

- due appelli nel primo periodo di esami;
- due appelli nel secondo periodo di esami;
- un appello nel terzo periodo di esami;
- un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di ottobre;
- un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di marzo.

I docenti possono prevedere appelli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente indicati, dandone tempestiva comunicazione alle Strutture Didattiche competenti. Se comunicate in tempo utile, le date degli appelli aggiuntivi saranno inserite nel calendario dettagliato degli esami pubblicato nei tempi previsti dal comma 5.2. In ogni caso tutte le date di esame dovranno essere opportunamente pubblicizzate sui rispettivi siti docenti.

Il Calendario degli esami è stabilito dalle Strutture Didattiche (Corsi di Studio, Dipartimenti, Scuola), di concerto con i docenti titolari, assicurando la **uniforme distribuzione degli appelli nei periodi di esame** e la **assenza di sovrapposizione di sedute di esame riferite ad insegnamenti impartiti nel medesimo periodo didattico**.

5.4 Ripetizione di un esame.

Nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Regolamento Didattico di Ateneo*, si dispone che gli studenti possano sostenere un esame non superato senza alcuna limitazione, purché tra l'appello dell'esame sostenuto e il successivo siano trascorsi almeno 15 giorni solari.

5.5 Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalle singole Strutture Didattiche (Coordinamenti dei Corsi di Studio, Dipartimenti), nell'ambito del coordinamento stabilito dalla Scuola, in relazione a specifiche modalità di organizzazione didattica del Corso di Studio (ad es., organizzazione annuale invece che semestrale), a specifiche caratteristiche dell'insegnamento (ad es. per insegnamenti a marcato carattere laboratoriale), a specifici posizionamenti nel percorso di studi (Laurea/Laurea Magistrale, anno di corso), purché le disposizioni particolari non determinino condizioni più restrittive per lo studente di quelle stabilite dal presente Regolamento.

5.6 Raccomandazioni e linee di indirizzo

Per i corsi tenuti nel I periodo didattico e nell'ambito del coordinamento trasversale potranno essere previsti "pre-appelli" immediatamente successivi alla fine del corso, nel quadro di una bilanciata collocazione complessiva degli appelli nel I periodo di esame.

Per gli esami che prevedono più prove (ad es. scritto e orale) si raccomanda fortemente di contenere l'intervallo temporale intercorrente tra le stesse al minimo compatibile con le normali operazioni di correzione degli elaborati. Si raccomanda inoltre di curare la tempestiva trasmissione dei verbali alle Segreterie Studenti competenti.

* Art. 20, comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo: "In ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal regolamento didattico di ciascun corso di studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. Il tempo che deve intercorrere tra un esame non superato e l'ammissione dello studente ad una successiva seduta dello stesso di norma è stabilito dalla Struttura didattica competente."